

DM 21/09/1992

Decreto Ministeriale 21 settembre 1992 (in Gazz. Uff., 28 settembre, n. 228). -- Estensione del periodo di autorizzazione alla pesca del novellame di mitili.

Preambolo

Il Ministro della marina mercantile:

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente il piano per la razionalizzazione della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1991, che detta disposizioni in materia di novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti;

Valutata la possibilità, in relazione alle istanze dei pescatori, di ampliare il periodo di autorizzazione alla pesca del novellame di mitili, senza che venga alterata la consistenza di tale tipo di risorsa;

Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1. La pesca di novellame di mitili è autorizzata nei periodi 15 gennaio-15 giugno e 15 settembre-15 novembre.

Articolo 2

Art. 2. Le specie pescabili, nonché i quantitativi massimi pescabili da ciascuna ditta saranno indicati annualmente dal Ministero della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale di gestione, tenuto conto, anche delle specie e delle quantità effettivamente pescate nel corso dell'anno precedente.

Rimangono immutate le altre disposizioni dettate dal decreto 22 marzo 1991.